COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

115.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 LUGLIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (5048) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Disgno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola (5759) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Nucci Mauro Anna Maria (gruppo DC), *Relatore* 3

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,16.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (5048).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ».

Non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione bilancio, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola (5759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola ».

Ricordo che nella seduta del 17 luglio si è aperta la discussione sulle linee generali e la Commissione ha approvato in linea di principio una serie di emendamenti, deliberando l'invio del nuovo testo del disegno di legge, come integrato dagli emendamenti stessi, alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

Comunico che la Commissione affari costituzionali, in data 24 luglio 1991, ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si segnala l'esigenza di prevedere che le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possano utilizzare, per la realizzazione di attività di aggiornamento, destinate al personale, non solo i fondi assegnati a livello nazionale, ma anche altre risorse di cui eventualmente dispongano ».

Comunico altresì che la Commissione bilancio, in data odierna, ha espresso parere favorevole.

Poiché la I Commissione ha espresso parere favorevole, sottolineando tuttavia la necessità di utilizzare per le attività di aggiornamento del personale non solo i fondi assegnati a livello nazionale, ma anche altre risorse eventualmente disponibili, spetta al relatore valutare l'opportunità di tradurre o meno tale osservazione in un emendamento formale.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore.* Signor presidente, non avrei ovviamente difficoltà a recepire tale osservazione, ma non mi sembra opportuno prevedere in un testo legislativo la mera possibilità di utilizzare risorse eventualmente disponibili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli del nuovo testo del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. Fino al rinnovo del vigente contratto per il comparto scuola, si applicano, in materia di permessi sindacali annuali retribuiti, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le organizzazioni sindacali del comparto scuola aventi diritto alle aspettative sindacali di cui all'articolo 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249, individuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 novembre 1989 e seguenti, possono fruire, per i loro rappresentanti, in aggiunta alle aspettative sindacali di cui al citato articolo 45, anche di permessi annuali retribuiti, riferiti all'anno scolastico.

3. Possono fruire dei permessi annuali retribuiti di cui al comma 2, nei limiti del numero totale annuo di cui al comma 5, anche le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative o ad esse collegate, non contemplate nel medesimo comma 2, a condizione che tali confederazioni sindacali facciano parte della delegazione sindacale determinata, ai fini dell'accordo sindacale per il triennio 1991-1993 riguardante il comparto del personale della scuola, con il decreto del Ministro per la funzione pubblica 7 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 13 dicembre 1990.

4. Il cumulo dei permessi sindacali retribuiti, previsto dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715, è effettuato, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, anche per compensazione in ambito nazionale, secondo una ripartizione programmata dei corrispondenti esoneri dal servizio tra le varie province, che tenga conto delle esigenze peculiari della scuola e della sua organizzazione territoriale.

5. I permessi annuali di cui al comma 2 del presente articolo sono attribuiti nei limiti del numero totale annuo complessivamente a disposizione, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

6. La ripartizione del numero totale dei permessi annuali attribuibili di cui al comma 5 è effettuata, per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di cui ai commi 2 e 3, ferma restando la segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

7. Sono fatti salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali di cui al comma 2 concessi fino all'anno scolastico 1989-1990 dal Ministro della pubblica istruzione, in applicazione dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 8 della legge 17 novembre 1978, n. 715.

8. Il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 14, comma 8, del medesimo decreto.

9. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione l'elenco dei destinatari delle aspettative sindacali di cui al presente articolo viene pubblicato ogni anno nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione.

10. Sono altresì annualmente pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, gli elenchi del personale della scuola comunque non in servizio e destinato a compiti diversi da quelli di istituto.

11. Gli elenchi di cui ai commi 9 e 10 dovranno riportare, oltre all'indicazione delle sedi di titolarità, anche quella degli enti, degli uffici o delle organizzazioni

beneficiari del comando, dell'aspettativa, dell'utilizzazione o della collocazione fuori ruolo.

(È approvato).

ART. 2.

1. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, ivi compresi i conservatori e le accademie, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, prima della scadenza triennale di cui al comma 2 del citato articolo 2 e, comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati i posti di insegnamento nei corsi speciali e straordinari delle accademie e dei conservatori, previa ridefinizione didattica dei corsi medesimi da effettuare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

3. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attività che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui ai commi 1 e 2 è valido sia ai fini dall'ammissione, sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli.

4. Nei concorsi per soli titoli indetti in prima applicazione ai sensi del comma 1 si applicano, per l'ammissione ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 11, comma 1, del citato decreto-legge n. 357 del 1989, relativo al requisito del servizio, e dal comma 2 dello stesso articolo 11, relativo al requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico pratico e ai posti di insegnamento istituiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché per la determinazione dei posti da assegnare ai concorsi medesimi, le disposizioni previste dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 357 del 1989.

(È approvato).

ART. 3.

1. Nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi direttamente ad istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, siano esse dotate o meno di personalità giuridica, per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale della medesima istituzione scolastica destinataria e di altre istituzioni scolastiche.

2. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo articolo 25.

3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche, da estinguersi con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativo-contabili di cui al comma 2.

(È approvato).

ART. 4.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti, nelle materie oggetto della presente legge, sulla base dei decreti-legge 25 luglio 1990, n. 201, 22 settembre 1990, n. 265, 24 novembre 1990, n. 343, 23 gennaio 1991, n. 23 e 27 marzo 1991, n. 100 senza soluzione di continuità.

(È approvato).

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge n. 5759, esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola » (5759):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13

Hanno votato *sì* 24
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Balbo, Battaglia Pietro, Bianchi Fortunato, Cavicchioli, Cimmino, Colucci Gaetano, Diaz, Ferrari Bruno, Gelpi, Ghezzi, Loiero, Lucenti, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Rebecchi, Samà e Sanfilippo.

La seduta termina alle 17,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 7 agosto 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO